Allegato A - Definizione del procedimento istruttorio delle domande di accesso alla libera professione intramoenia (ALPI)

Il procedimento si avvia a seguito dell'invio da parte del dirigente interessato della domanda mediante il *software* "Alfa Alpi" messo a disposizione sul web dall'Azienda.
L'istruttoria viene svolta dall'Ufficio ALPI istituito con la Deliberazione n. 1899 del 28/10/2013.
Un prima verifica attiene alla completezza formale della domanda che deve contenere tutte le informazioni previste dal "Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia della dirigenza sanitaria e medico veterinaria e delle attività aziendali a pagamento" approvato con la deliberazione n. 2185 del 11/12/2013 (d'ora in poi indicato come "Regolamento"), secondo il modello definito all'interno del *software* suddetto. In caso di riscontro negativo (incompletezza formale) la domanda non può essere processata e si invita il dirigente a completarla all'interno della procedura informatica. Le domande cartacee non possono essere considerate e, in caso di ricezione, si invita il dirigente a inserirle su Alfa Alpi.

In caso di domanda regolarmente presentata sotto il profilo formale si dà avvio all'istruttoria secondo le fasi di seguito sinteticamente descritte.
L'Ufficio ALPI, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, può effettuare ulteriori verifiche in conformità a quanto previsto dalle norme nel tempo vigenti.
L'esito dell'istruttoria sarà riportato dall'Ufficio in apposita scheda riepilogativa individuale da trasmettere alla Direzione Aziendale per le valutazioni di competenza.
Le fasi sono esposte in ordine gerarchico, nel senso che il mancato superamento di una fase superiore impedisce l'accoglimento dell'istanza e inibisce il passaggio alle fasi successive, salvo quando diversamente indicato.

✓ Fase 1 Verifica della disciplina richiesta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.p.c.m. 27 marzo 2000 "*atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale*" è previsto che la libera professione deve essere prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente.
Pertanto, in caso di domanda in disciplina diversa, non equipollente ai sensi delle norme vigenti a quella di assunzione presso la ASL Cagliari, l'Ufficio procede all'invio della scheda istruttoria alla Direzione Sanitaria con le opportune annotazioni e la Direzione procede al rigetto della domanda.
Di contro, qualora risulti un'equipollenza prevista dalle norme, l'Ufficio annota tale situazione nella scheda istruttoria che viene trasmessa al Collegio di Direzione per le valutazioni di competenza e per l'acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, così come previsto dal medesimo comma 4 del citato art. 5 D.p.c.m. 27 marzo 2000. In caso di valutazioni negative la domanda è rigettata e l'Ufficio ne da comunicazione all'interessato. In caso di positivo riscontro si procede con le verifiche successive.

✓ Fase 2 Verifica delle "incompatibilità".

☑ Sub fase 2.1 Verifiche per gli appartenenti al Dipartimento di prevenzione.

In base al Regolamento (art. 4), per i Dirigenti appartenenti al Dipartimento di prevenzione è necessario verificare l'assenza delle incompatibilità di cui al D.lgs. n. 81/2008, il riferimento normativo del regolamento va precisato e integrato con le disposizioni normative al momento vigenti e di seguito indicate.

- D.P.C.M. del 27.3.2000, art. 11, comma 4;
- CCNL 8.6.2000, art. 59;
- D.lgs. n. 81/2008, art. 11[1];

L'accertamento oggettivo di una delle cause di incompatibilità definite in base alla normativa citata comporta che l'Ufficio dia parere negativo sull'accoglimento dell'istanza trasmettendo direttamente la scheda alla Direzione Sanitaria.

Nel caso di situazioni che potrebbero configurare un'incompatibilità, queste vengono annotate nella scheda istruttoria e l'Ufficio procede con le successive fasi per poi trasmettere la scheda alla Direzione Sanitaria per le valutazioni di competenza e la decisione finale. Allo stesso modo l'Ufficio procede qualora ritenga che la situazione debba essere vagliata nel merito con una valutazione di carattere discrezionale.

☑ Sub fase 2.2 Verifiche sugli spazi indicati per l'attività "allargata"

[1] In conformità con tale ultima norma, l'art. 4, terzo paragrafo, ultimo periodo, del Regolamento preclude l'attività libero professionale ai medici dello SPRESAL assegnati a servizi di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Allegato A - Definizione del procedimento istruttorio delle domande di accesso alla libera professione intramoenia (ALPI)

Qualora il dirigente abbia presentato istanza di ALPI "allargata", *preliminarmente* alle successive valutazioni della Direzione Sanitaria sull'accoglibilità della richiesta, è necessario valutare se gli spazi indicati sono conformi alla normativa vigente in materia.
L'art. 11, primo paragrafo, del regolamento prevede una verifica sulle incompatibilità previste dall'art. 1, comma 5, della legge n. 662/96. La suddetta disposizione, tutt'ora in vigore, rimanda alle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Tale disposizione deve essere ad oggi integrata con quanto stabilito dal decreto "Balduzzi", D.l. n. 158/2012, all'art. 2, comma 1, che modifica la legge n. 120/2007[2].
Dal combinato disposto delle norme in precedenza citate risulta che l'Ufficio deve verificare:
1) che lo studio professionale indicato per l'attività "allargata" *non* faccia parte di una struttura o ambulatorio privato accreditati e/o contrattualizzati col SSN;
2) che, a norma dell'art. 1, comma 4, lettera f, della legge 120/2007 e successive modificazioni, nello studio professionale collegato in rete, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività e a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e medici specialisti ambulatoriali convenzionati col SSN, non operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati col SSN e dipendenti del SSN con rapporto di lavoro non esclusivo.
Come indicato dalla normativa la condizione di cui al punto 2) è derogabile, su disposizione regionale, se è "[...] *garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale*".

Lo spazio deve inoltre rispondere a tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti e, quindi, deve essere munito di autorizzazione a norma dell'art. 8 ter, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

I riscontri di cui sopra sono effettuati dall'Ufficio ALPI tramite la predisposizione di apposita autocertificazione da far sottoscrivere al professionista.
La mancata sottoscrizione della dichiarazione impedisce la prosecuzione dell'istruttoria e, nelle more della stessa, l'autorizzazione all'esercizio della libera professione.

Tutte le autocertificazioni sono poi sottoposte a verifica successivamente all'autorizzazione mediante invio, unitamente alla stessa, al Servizio Ispettivo aziendale come previsto dall'art. 11, secondo paragrafo, del Regolamento in precedenza citato.

In relazione agli studi di ALPI "allargata" resta fermo l'obbligo di "messa in rete" secondo le disposizioni dettate del decreto "Balduzzi" e dalla deliberazione della RAS n.. 33/23 del 2013 in precedenza citata. Tale condizione costituisce prerequisito per l'autorizzazione e non va verificata caso per caso dall'Ufficio che si limiterà, secondo le modalità già descritte, a far autocertificare l'inserimento dello studio nel sistema Aziendale a cura e spese del professionista richiedente.

☑ Sub fase 2.3 Verifica di eventuali conflitti di interesse.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. e) della legge n. 120/2007 l'Azienda deve verificare se sussistono "[...] *situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale*".

Tali verifiche riguardano sia i medici in ALPI "normale", sia "allargata"; naturalmente i controlli dovranno essere maggiormente pregnanti rispetto all'attività "allargata" che si pone, per sua natura, a maggior rischio di conflitto di interessi.
In merito al conflitto di interessi l'Ufficio ALPI procede a richiedere (analogamente a come si procede attualmente per il personale neo assunto) un'autocertificazione secondo le modalità in precedenza menzionate anche per le necessarie verifiche.

Considerato che le verifiche in materia di concorrenza sleale riguardano valutazioni sull'effettivo svolgimento dell'attività post-autorizzazione, queste sono di competenza dei Servizi Ispettivi ex art. 11, secondo paragrafo, del Regolamento.

All'interno delle verifiche di cui alla presente Fase 3, l'Ufficio può richiedere, ove necessario, pareri al Servizio Ispettivo e all'Area Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in questo secondo caso per aspetti eventualmente connessi al conflitto di interessi, o ad altre strutture aziendali con particolari competenze. La richiesta di tali pareri comporta la sospensione del procedimento istruttorio per massimo 10 giorni trascorsi i quali si procede a prescindere.

✓ Fase 3 Verifica delle condizioni attinenti al rapporto di lavoro.

Il complesso di norme di cui al Regolamento dell'Azienda e di legge pongono due condizioni per l'accesso all'ALPI inerenti al rapporto di lavoro del medico con l'Azienda stessa.

[2] La medesima disposizione è stata data anche dalla deliberazione della Giunta Regionale 33/27 del 8.8.13 in materia di indirizzi per l'ALPI

Allegato A - Definizione del procedimento istruttorio delle domande di accesso alla libera professione intramoenia (ALPI)

L'art. 1, comma 5, della legge n. 662/96 già citato stabilisce che l'ALPI si possa espletare dopo aver assolto al debito orario.
A tal fine l'Ufficio acquisisce dal Servizio Personale il dato dell'eventuale debito del richiedente al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta e lo annota nella scheda istruttoria per le valutazioni della Direzione Sanitaria.

L'art. 15, penultimo paragrafo, ultimo periodo, del Regolamento stabilisce che il personale con prescrizioni medico-legali non può svolgere attività libero-professionale in contrasto con le prescrizioni stesse. La norma è evidentemente posta a tutela della salute del medico dipendente.
A tal fine l'Ufficio acquisisce le necessarie informazioni dalle banche dati del Servizio Personale e annota nella scheda istruttoria la presenza di prescrizioni. La compatibilità delle stesse con l'attività libero professionale è effettuata dalla Direzione Sanitaria Aziendale con il supporto, se necessario, delle competenti strutture sanitarie aziendali.

- ✓ Fase 4 Verifica della sostenibilità economica della richiesta.

Principio fondamentale dell'attività libero professionale *intramoenia* è che questa sia in grado non solo di remunerare i professionisti ma anche di coprire tutti i costi, diretti e indiretti, sostenuti dalle aziende al fine di renderla possibile.
A tal fine il Regolamento ha predisposto una metodologia di definizione delle tariffe in grado di coprire i costi suddetti.
Affinché l'attività libero professionale del singolo medico risulti economicamente sostenibile è però necessario che questa realizzi un volume di fatturato tale da garantire la suddetta copertura dei costi calcolati con riferimento al piano generale aziendale delle prestazioni ALPI.
Al tal fine l'Ufficio, come ultima fase dell'istruttoria, effettua una verifica della sostenibilità economica della richiesta annotando i risultati sulla scheda istruttoria.
Per ragioni di oggettività si stabilisce che la verifica della sostenibilità economica dell'attività richieste sia effettuata tramite un algoritmo matematico che sarà elaborato dall'Ufficio e approvato dalla Direzione Aziendale. L'algoritmo individua il valore a partire dal quale l'attività richiesta, tenuto contro dei volumi di prestazione e delle tariffe praticate, è in grado di coprire i costi calcolati secondo la metodologia aziendale.
L'algoritmo è applicato, nel caso di domanda presentata la prima volta a questa Azienda, ai volumi di attività presunti indicati in tale sede dal professionista. Per gli anni successivi al primo anno di attività si procede ad una verifica rispetto ai volumi di fatturato realmente prodotto.
Al di sotto di tale valore, considerato anche che ci si trova in un momento di avvio di una nuova metodologia che richiede i necessari assestamenti, compete alla Direzione Generale effettuare le valutazioni nel merito.
Per ragioni di parità di trattamento il medesimo algoritmo è applicato anche nel caso di istanza di ALPI "allargata", che è parte integrante del piano generale aziendale delle prestazioni ALPI, ciò anche al fine di evitare di autorizzare attività che, se svolte in regime "normale" come da preferenza di legge, non sarebbero economicamente sostenibili.

Al termine del processo istruttorio le risultanze sono trasmesse alla Direzione Sanitaria Aziendale per le valutazioni di competenza. L'atto di autorizzazione o di diniego della stessa è emanato dal Direttore Generale a seguito delle suddette valutazioni.

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DI N° 3 FOGLI.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ALPI
(Dott. Mario Banda)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1042 DEL 28 LUG. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Enrico Simeone)